

Le figure della sicurezza nei cantieri edili alla luce delle novità introdotte dal

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(*GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108*)

Legge 3 agosto 2007, n. 123

"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"

Art. 1

Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

entro nove mesi dalla entrata in vigore della norma (25 agosto 2007)
emanazione di uno o più decreti

D. Lgs. 81/08

(G.U. del 30 aprile 2008):

Titolo I (Principi comuni),

Titoli da II a XI specifici,

Titolo XII (Disposizioni in materia penale e di procedura penale),

Titolo XIII (Norme transitorie e finali).

IL TITOLO I

Art. 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (rif. art. 5 Legge 123/07).

Viene sostanzialmente confermata la disciplina relativa alla SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA, già contenuta nell'art. 5 della legge 3.8.2007, n. 123.

Da rilevare:

- Viene confermato (comma 1) sul piano normativo il criterio, precedentemente affermato in via amministrativa, che determina la “gravità” degli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, agli effetti della sospensione, non più in via astratta (come risultava dall'art. 5 della L. n. 123/2007) ma attraverso il riferimento ad un elenco tassativo di violazioni da individuare con apposito decreto ministeriale (oggi Allegato I).
- Riguardo alla sanzione accessoria (comma 4 lett. c), il cui pagamento è condizione per la revoca della sospensione, si fa riferimento ad un importo fisso di 2.500,00 euro determinato per legge.
- Possibilità, in precedenza non prevista, di ricorrere in unico grado, entro 30 giorni, avverso il provvedimento di sospensione (comma 9).
- Viene introdotta (comma 10) una grave sanzione detentiva a carattere esclusivo, che si aggiunge alla sanzione della sospensione, nel caso di non ottemperanza al relativo provvedimento (sei mesi).



ALLEGATO I

Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

Mancata formazione ed addestramento;

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;

Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;

Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione.

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;

Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

Lavori in prossimità di linee elettriche;

Presenza di conduttori nudi in tensione;

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d'amianto

Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Art. 16 - Delega di funzioni

La disposizione definisce per la prima volta normativamente lo strumento della delega di funzioni mutuandone i requisiti dalla cospicua giurisprudenza degli scorsi anni.

- **Atto scritto con data certa;**
- **Requisiti del delegato;**
- **Attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalle funzioni delegate;**
- **Accettazione della delega per iscritto.**

Si richiama, al riguardo, **l'art. 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi**, il quale sancisce che le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, dirigenti e preposti **gravano altresì su colui il quale, sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti;**

ossia:

in assenza di una documentata ed effettiva ripartizione funzionale degli obblighi decisionali organizzativi e di controllo, l'art. 299 funge da norma di chiusura del sistema della responsabilità secondo il principio di effettività: *a chiunque di fatto eserciti prerogative funzionali proprie del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, sarà attribuita la conseguente responsabilità penale.*

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Viene confermata la **indelegabilità** da parte del datore di lavoro della **valutazione dei rischi e relativo documento** e della **designazione del RSPP**.

Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Riprende ed amplia l'art. 4 comma 5 del 626/94, fatte salve alcune modifiche ed integrazioni.

*Va notato che manca nel dettato della disposizione e dell'intero TU l'espressa previsione dell'obbligo a carico del **datore di lavoro di nomina degli addetti al Servizio prevenzione e protezione**.*

Segue Art. 18

Comma 1, lettera l) - la previsione, assente nell'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 626/1994, costituisce una mera **anticipazione degli obblighi di informazione e formazione** già disciplinati dagli artt. 21 e 22 dello stesso D.Lgs. 626/1994 ed ora puntualmente declinati nei successivi artt. 36 e 37 del TU.

Comma 1, lettera o) - confermato l'obbligo di **consegna del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) su richiesta di questi**; viene inoltre previsto l'ulteriore obbligo di consentire agli stessi RLS l'accesso ai dati oggetto di denuncia all'Inail, ai sensi della successiva lettera r) (infortuni che comportino assenza di almeno un giorno).

Comma 1, lettera p) - confermato l'obbligo di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), già previsto dall'art. 3, comma 1, lett. e), della L. n. 123/2007. **Viene inoltre previsto l'ulteriore obbligo di consegna del DUVRI agli RLS su richiesta di questi.** V. art. 9, comma 4, lett. a).

Comma 1, lettera r) - comunicazione all'Inail di **infortuni di 1 giorno** (escluso quello dell'evento). **Con il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, tale onere decorre dal 1 gennaio 2009 (la mancata comunicazione prevede sanzione amministrativa da 1000 a 3000 euro).**

Segue Art. 18

Comma 1, lettera u) - confermato l'obbligo di munire i lavoratori in regime di appalto o subappalto, di apposita **tessera di riconoscimento**.

Sanzionato il datore di lavoro con sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per ciascun lavoratore. Sanzione abolita da decreto legge 112 del 25 giugno 2008.

Comma 1, lettera aa) - Viene posto a carico del datore di lavoro l'obbligo di un ulteriore adempimento formale, in precedenza non previsto e del quale non risultano chiare le finalità, consistente **nella comunicazione annuale all'Inail dei nominativi degli RLS**.

Comma 1, lettera bb) - Viene posto a carico del datore di lavoro e del dirigente l'obbligo di **vigilare sulla correttezza di propri comportamenti** (adibire i lavoratori alla mansione lavorativa specifica solo se muniti del prescritto giudizio di idoneità).

L'obbligo di tenuta del registro infortuni viene eliminato a decorrere dal settimo mese successivo all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4 (v. art. 53, comma 6).

Art. 19 - Obblighi del preposto

Di particolare importanza è la lettera g) che prevede per il preposto una **formazione specifica**, di cui si parlerà nel successivo articolo 37.

Art. 21 – disposizioni per imprese familiari e lavoratori autonomi

Viene introdotto un articolo specifico per il lavoratori autonomi e i componenti delle imprese familiari che richiama alla adozione delle tutele di salute e sicurezza nello svolgimento delle loro attività, compresa la sorveglianza sanitaria e le azioni di formazione e addestramento relativamente ai rischi propri dell'attività svolta e con oneri a proprio carico.

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

Comma 1 – Verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi (modalità in un decreto futuro; per ora iscrizione alla camera di commercio, autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale) e **informazioni sui rischi specifici**.

Comma 2 - L'obbligo di coordinamento e cooperazione viene esteso ai subappaltatori.

Comma 3 – Elaborazione del DUVRI (da allegare al contratto d'appalto o di opera). L'obbligo di adempiere alla allegazione del DUVRI per i contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 ed ancora in corso al 31.12.2008, entro tale data.

Comma 4 - Viene opportunamente specificato, che la responsabilità solidale prevista dal comma 4 non riguarda i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Comma 5 - La norma conferma l'obbligo di indicare i costi relativi alla sicurezza nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione indicati dagli artt. 1559, 1655, 1656 e 1677 del codice civile. I costi da indicare sono solo quelli "propri connessi allo specifico appalto", intendendo per tali non tutti i costi normalmente sostenuti dalle imprese esterne (appaltatrice, subappaltatrice, somministratrice) per la sicurezza, ma solamente quelli specificamente sostenuti per far fronte agli obblighi derivanti dal contratto di appalto: misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per eliminare o ridurre le interferenze, accorgimenti specifici (macchine, attrezzature, dispositivi) imposti dai rischi esistenti sul luogo di lavoro comunicati dal committente.

Attenzione:

l'indicazione dei costi è prevista a pena di nullità del contratto

Segue Art. 26:

Commi 6 e 7 - Questa disciplina si applica agli appalti e alle forniture di opere o servizi pubblici:

- Nelle gare di appalto o di fornitura pubblici, devono essere anche individuati i costi della sicurezza specifici dell'appaltatore che "non possono essere soggetti a ribasso d'asta" (art. 86 comma 3 D.Lgs. 163/2006- art. 8 Legge 123/07).
- Per quanto non diversamente disposto dal decreto 163/06 come modificato dalla legge 123/07, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni de

Sanzionato il datore di lavoro con sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore

Comma 8 – **tesserino di riconoscimento**

Per quanto riguarda gli obblighi dei lavoratori autonomi, i commi 3 dell'articolo 20 e 1, lett. c) dell'art. 21 confermano che i lavoratori autonomi provvedono a dotarsi di **tesserino e ad esporlo**.

Sezione II - Valutazione dei rischi

Art. 28 - In riferimento all'oggetto della valutazione dei rischi di cui al comma 1, in rafforzamento al concetto di TUTTI i rischi, precisazione che si era resa doverosa dopo la sentenza della Corte di Lussemburgo, il legislatore ha ritenuto di dover ulteriormente esplicitare che per i **gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari occorre valutare anche quelli "stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004"**, e per le **"quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal d.lgs 151/01"**, nonché **"quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi"**.

- Viene richiamato l'accordo europeo sullo stress quale unico parametro oggettivo di riferimento per tale complessa e difficilmente misurabile valutazione.
- Con il richiamo alle *lavoratrici gestanti* il legislatore avrà voluto colmare una lacuna del testo che recupera così il vecchio d.lgs 645/96, oggi inserito nel Testo Unico sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità (capo II del titolo I del D.Lgs. 151/01).
- I riferimenti alla valutazione del rischio dell'ultima parte del paragrafo (all'età, genere ecc.) il legislatore impone a chi valuta i rischi di differenziare le misure di sicurezza concretamente applicabili in relazione ai parametri/caratteristiche precedentemente indicate, rendendo esplicita una esigenza che già era implicitamente connessa alla valutazione del rischio espositivo individuale.

Segue Art. 28:

Il documento di cui all'art. 17 comma 1 lettera a):

- **Data certa.**
- **Relazione su valutazione di tutti i rischi.**
- **Indicazione di misure di prevenzione e protezione adottate e dei DPI adottati a seguito della valutazione.**
- **Programma delle misure.**
- **Individuazione delle procedure e dei ruoli che vi debbono provvedere (soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri).**
- **Nominativo RSPP, RLS, MC.**
- **Individuazione mansioni che eventualmente espongono a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed informazione.**

Entrata in vigore: **90 giorni dalla pubblicazione in GU**

Art. 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Fornisce precisazioni metodologiche in merito alla valutazione, ricavandole prevalentemente da anni di prassi applicativa in relazione al D.Lgs. 626/94.

Viene confermata la possibilità, fino al 2012, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti di autocertificare l'effettuazione della valutazione. Definizione di procedure standardizzate da parte della Commissione consultiva.

Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

La Legge 123/07 aveva esteso la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs. 231/01, anche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.

Per ottenere l'esenzione dalla responsabilità amministrativa le imprese devono dimostrare di aver adottato ed attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenirlo.

Il legislatore definisce nei commi 1, 2 e 3 quali sono gli elementi di organizzazione e gestione del sistema, sottolinea le esigenze di registrazione, di verifica, di controllo, dello stesso nonché la necessità che venga definito un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nel comma 5 viene chiarito che, in attesa che la Commissione Consultiva Permanente definisca ulteriori modelli organizzativi, le BS OHSAS 18001 e le Linee Guida UNI-INAIL si presumono conformi ai requisiti di cui a presente articolo solo per le parti corrispondenti e fermo restando il presupposto di conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 300 – modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

- 1. L'articolo 25-*septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente:**

«Art. 25-*septies* (*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*)

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.**
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.**
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».**

Sezione III - Servizio di prevenzione e protezione

Artt. 31-32-33 - Vengono ripresi i contenuti della precedente normativa con le seguenti precisazioni:

- **SPP esterni possono essere costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o di organismi paritetici;**
- **comma 8 art. 31 – nei casi di aziende con più unità produttive o di gruppi di imprese, può essere un unico SPP e i singoli datori di lavoro istituiscono il Servizio presso quello di gruppo;**
- **non viene ripresa la disposizione di comunicare il nominativo del RSPP alle ASL e DPL;**
- **vengono ripresi i requisiti di formazione indicati dalla Conferenza Stato Regioni con la specifica di trattare rischi “da stress-lavoro correlati” e non più di natura “psico-sociale”.**

Art. 34 - nel caso di assunzione del ruolo di RSPP da parte del datore di lavoro (ex art. 10 del D.lgs. 626/94), nel merito della formazione obbligatoria, si prevede una durata minima di 16 ore e massima di 48; viene inoltre introdotto anche per coloro che abbiano già frequentato i corsi secondo la disciplina precedente, l’obbligo di aggiornamento. I contenuti verranno definiti dalla Conferenza Stato Regioni. Nel frattempo resta comunque vigente il DM 16 gennaio 1997.

Art. 35 - Riunione periodica

Possono essere individuati i codici di comportamento e le buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali e gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 36 - Informazione ai lavoratori

Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Le disposizioni previste in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, risultano in questo articolo più particolareggiate e rigorose rispetto alla formulazione dell'art. 22 del 626.

Vengono, infatti, richiamati:

- alcuni contenuti minimi (concetti di rischio, danno, prevenzione ecc.);
- la necessità di tenere conto delle esigenze linguistiche per la trasmissione e comprensione della formazione;
- l'addestramento che deve essere fatto da persona esperte e sul luogo di lavoro.

Comma 7 - Viene enucleata una **specifico formazione e aggiornamento per il preposto**, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza, formazione che può avvenire in azienda a cura del datore di lavoro ma che deve comunque toccare temi quali:

- i soggetti coinvolti e i relativi obblighi, individuazione dei fattori di rischio e la valutazione del rischio, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Segue Art. 37

Comma 11 - In riferimento al ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) oltre al corso di 32 ore, viene previsto un **obbligo di aggiornamento** la cui durata sarà di 4 ore annue per aziende da 15 a 50 dipendenti e di 8 ore annue per le altre.

Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)

Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

RLS, RLST, RLSS

- 1) **ISTITUITO A LIVELLO TERRITORIALE O DI COMPARTO, AZIENDALE E DI SITO PRODUTTIVO**
- 2) **PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA' PRODUTTIVE**
- 3) **RLS AZIENDALE (RLS) RLS TERRITORIALE (RLST)
RLS DI SITO PRODUTTIVO (RLSS)**
- 4) **RLS E RLST** FIGURE DI RAPPRESENTANZA TRA LORO ALTERNATIVE
- 5) **RLSS** FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA AGGIUNTIVA A QUELLE DI RLS/RLST ECCEZIONALMENTE FIGURA ALTERNATIVA A RLS/RLST

IL TITOLO IV

Titolo IV

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

- L'estensore del Titolo IV ha cercato di armonizzare la normativa speciale riguardante i lavori edili (D. Lgs. 494/96, D.P.R. 164/56, D.P.R. 222/03) con quella generale (D. Lgs. 626/94, D.P.R. 547/55) operando una certa "ripulitura" di norme ormai obsolete o superate dal progresso tecnologico.

Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (artt. da 88 a 104) **D. Lgs. 494/96**

Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota (artt. da 105 a 156)

D.P.R. 164/56

Capo III – Sanzioni – (artt. Da 157 a 160)

Capo I

Articolo 89 del T.U. Definizioni

c) responsabile dei lavori: **soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.** Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: **soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;**

h) **piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;**

Art. 2 del D. Lgs. 494/96 Definizioni

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5;

f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.

**Articolo 89 del T.U.
Definizioni**

- i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ;**

- l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.**

**Art. 2 del D. Lgs. 494/96
Definizioni**

Nuova definizione

Nuova definizione

- Cambia la definizione di "Responsabile dei lavori" che ora è incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera e deve necessariamente coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.

- Un'altra novità rispetto al D. Lgs. 494/96 riguarda il "coordinatore per l'esecuzione" che, oltre a non poter coincidere con il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, come già previsto in precedenza, adesso non può coincidere con un dipendente dell'impresa esecutrice o con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

- Vengono inserite, infine, le definizioni di impresa affidataria (*impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi*) e di idoneità tecnico-professionale (*possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera*).

Articolo 90

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la

Via il riferimento all'entità presunta del cantiere ed ai rischi particolari

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

Articolo 3

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 100.000 uomini-giorno;
b) nei cantieri in cui i lavori comportano i rischi particolari indicati nell'allegato II.

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

Articolo 90

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, **corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili**, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. **Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa di autocertificazione relativa alla regolarità contributiva e applicato;**

c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). **L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.** In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.

Articolo 3

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

Non sanzionato

Più sanzione amministrativa



Articolo 90
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

Articolo 3
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Esecuzione dei lavori da parte di più imprese: il CSE oltre ai suoi obblighi, redige il PSC ed il fascicolo.

Allegato XVII ***Idoneità tecnico professionale***

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale **le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori** almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all'articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- i) documento unico di regolarità contributiva
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

Articolo 91

Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, **i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;** *(D.P.R. 222/03: "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109)*

Articolo 4

Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1;

Articolo 93

Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. **In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.**

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), **b), c) e d).**

Articolo 6

Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a).

Il committente è comunque obbligato a verificare che il responsabile dei lavori adempia ai propri obblighi (art. 90), a verificare che il coordinatore per l'esecuzione segnali le inosservanze delle imprese alle norme di sicurezza, proponga la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto (art. 92, comma 1, lettera e)) e a verificare la trasmissione della notifica preliminare (art. 99).

A differenza del passato oggi il committente è esonerato dalla responsabilità di verificare che il coordinatore per la progettazione abbia redatto il PSC e il fascicolo (art. 91, comma 1), e dalla responsabilità di verificare che il coordinatore per l'esecuzione svolga correttamente i propri compiti (art. 92, comma 1, lettere a), b), c), e d)).

Articolo 94
Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Articolo 7
Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:

- a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626 del 1994;
- b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994;
- c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Articolo 96

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute.

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), **e 3.**

Articolo 9

Obblighi dei datori di lavoro

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994.

- E' stato inserito il principio secondo il quale l'**accettazione** da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento (**PSC**) e la redazione del piano operativo per la sicurezza (**POS**) costituisce assolvimento dell'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (**DUVRI**) di cui all'art. 26 dello schema di decreto.
- Questo è un risultato importante in quanto si evita di duplicare lo stesso documento.

Articolo 97

Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
 - a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
 - b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

ARTICOLO NUOVO

Articolo 98

Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

- In merito ai **corsi di formazione** sono stati inseriti nuovi aspetti: l'obbligo della verifica finale di apprendimento, le modalità di svolgimento dei corsi e l'obbligo dell'aggiornamento quinquennale della durata complessiva di 40 ore.

Articolo 101
Obblighi di trasmissione

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza **all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.**

Articolo 13
Obblighi di trasmissione

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Nella formulazione dell'art. 13 del D. Lgs. 494/96 era previsto invece che ciascuna impresa esecutrice trasmettesse direttamente il proprio POS al coordinatore per l'esecuzione.

Ancora una volta l'impresa affidataria è chiamata a svolgere compiti propri del coordinatore in fase di esecuzione.

Capo II

- Raggruppa la vecchia normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni (D.P.R. 164/56), ad esclusione degli articoli riferiti alle macchine che trovano collocazione nell'allegato V del decreto, alcuni concetti del D. Lgs. 626/94 (ad esempio la definizione di lavori in quota, l'inserimento del Piano di montaggio uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), ecc.), ed aspetti del D.P.R. 547/55.
- Le circolari ed i decreti in materia di sicurezza nelle costruzioni che si sono susseguiti nel tempo e che riguardano aspetti tecnici, hanno trovato la loro collocazione negli allegati al decreto stesso. E' il caso ad esempio della circolare ministeriale in merito alle verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi, i cui contenuti attualmente sono riportati in allegato XIX.

Palese intento del legislatore di svecchiare quei concetti elaborati più di 50 anni fa ed ormai superati:

- **Eliminati i riferimenti a tecniche oggi non più adottate (ad es. la fosse della calce).**
- **Si è tenuto conto dell'evoluzione tecnologica al fine di garantire un'apertura verso i nuovi materiali in uso e verso le tecnologie esistenti, ma anche future.**
- **Ne è un esempio evidente le *Sezione V: PONTEGGI FISSI* che si applica non solo ai ponteggi costituiti da elementi metallici, come riportato nel D.P.R. 164/56, ma anche ad elementi non metallici.**
- **Superata quindi l'inadeguatezza del vecchio decreto che in alcuni punti manifestava una rigidità che non consentiva l'applicazione di tecniche diverse da quelle espressamente scritte. Per chiarire meglio questo concetto si può far riferimento all'ancoraggio dei ponteggi: il D.P.R. 164/56 prevedeva esclusivamente l'adozione di sistemi a rombo, la nuova normativa prevede anche l'adozione di *sistemi di pari efficacia*.**
- **Tali aspetti, ulteriormente migliorabili, sono indubbiamente apprezzabili.**

Articolo 117

Lavori in prossimità di parti attive

- Appare poco chiara la formulazione del presente articolo che va a modificare l'art. 11 del D.P.R. 164/56.
- Sono stati eliminati i riferimenti a distanze prefissate (5 metri) indicando, tra le precauzioni da adottare per poter effettuare lavori in prossimità di parti elettriche attive, quella di *"tenere in permanenza persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura, a distanza di sicurezza"*.
- Sembra pertanto che venga lasciata al datore di lavoro una discrezionalità nella valutazione della distanza di sicurezza dalle linee elettriche o da impianti elettrici con parti attive non protette, ma andando a confrontare tale articolo con quanto riportato nell'art. 83 che tratta lo stesso argomento, si evincerebbe la possibilità di far riferimento ad una specifica tabella (Tabella 1 dell'allegato IX) che riporta le distanze minime di sicurezza in funzione dei valori di tensione. Tale riferimento tuttavia non è esplicito poiché manca un espresso richiamo allo stesso articolo 83 e pertanto questo aspetto richiede un necessario chiarimento.

Allegato XV

Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Punto 2.1.2 Il piano contiene almeno i seguenti elementi

DPR 222/03 (art. 2)	Allegato XV (2.1.2.)
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale responsabile dei lavori , del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;	b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori , del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti , in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;	c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi ;

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Punto 2.2 Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni

DPR 222/03 (art. 3)

In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato II, in relazione:

- a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;
- b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere;
- c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

Allegato XV (2.2.1)

In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione:

- a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, **con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;**
- b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, **con particolare attenzione:**
 - b1) **a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,**
 - b2) **al rischio di annegamento;**
- c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

DPR 222/03 (art. 3)

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi oltre che degli elementi indicati nell'art. 12, comma 1, del d. lgs. 494/96, anche dei seguenti:

- h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
- l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
- m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

Allegato XV (2.2.2)

In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:

- a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) i servizi igienico-assistenziali;
- c) la viabilità principale di cantiere;
- d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;
- g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
- h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
- l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
- m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

DPR 222/03 (art. 3)

In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, facendo particolare attenzione oltre che ai rischi connessi agli elementi indicati nell'art. 12 comma 1 del d. lgs. 494/96, anche ai seguenti:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

b) al rischio di elettrocuzione;

c) al rischio rumore;

d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

Allegato XV (2.2.3)

In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi **aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:**

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

c) al rischio di caduta dall'alto;

d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;

e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.

i) al rischio di elettrocuzione;

l) al rischio rumore;

m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

Le sanzioni

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
Art. 20. Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori	Art. 157 Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori.
<p>Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Mancata previsione nel progetto della durata dei lavori o delle fasi di lavoro;■ Mancata designazione dei coordinatori;■ Mancata designazione del coordinatore per l'esecuzione se dopo l'affidamento vi sono più imprese;■ Culpa in vigilando nei confronti dei coordinatori	<p>Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro per:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Mancata previsione nel progetto della durata dei lavori o delle fasi di lavoro;■ Mancata designazione dei coordinatori;■ Mancata designazione del coordinatore per l'esecuzione se dopo l'affidamento vi sono più imprese.■ SANZIONE ELIMINATA

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
<p>Art. 20. Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori</p>	<p>Art. 157 Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori.</p>
<p>con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; 	<p>con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1250 a 5000 euro per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
<p>con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata trasmissione della notifica preliminare; ■ Mancata trasmissione del PSC alle imprese invitate a presentare le offerte. 	<p>con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1200 a 3600 euro per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ SANZIONE ELIMINATA ■ Mancata trasmissione del PSC alle imprese invitate a presentare le offerte.
<ul style="list-style-type: none"> ■ SANZIONE NON PREVISTA NEL D. LGS. 494/96 	<p>con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 6000 euro per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata trasmissione all'amministrazione del nominativo delle imprese esecutrici dei lavori

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
<p>Art. 22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.</p>	<p>Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti.</p>
<p>con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da due a cinque milioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata consultazione del RLS in merito al PSC; 	<ul style="list-style-type: none"> ■ SANZIONE ELIMINATA
<p>con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato; ■ SANZIONE NON PREVISTA NEL D. LGS. 494/96; ■ SANZIONE NON PREVISTA NEL D. LGS. 494/96; ■ Mancata attuazione del PSC e del POS 	<p>I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3000 a 12000 euro per :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; ■ Mancata redazione del POS; ■ Mancata vigilanza dell'impresa affidataria sulla sicurezza dei lavori aggiudicati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento; ■ Mancata attuazione del PSC e del POS

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
<p>Art. 22. Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.</p>	<p>Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti.</p>
<p>SANZIONI NON PREVISTE NEL D. LGS. 494/96</p>	<p>I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2000 euro per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche; ■ Mancato coordinamento degli interventi; ■ Mancata verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio;
<p>con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata messa a disposizione dei RLS del PSC; ■ Mancata trasmissione del PSC alle imprese esecutrici da parte dell'impresa aggiudicataria; ■ Mancata trasmissione del POS al CSE 	<p>I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1200 a 3600 euro per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata messa a disposizione dei RLS del PSC; ■ Mancata trasmissione del PSC alle imprese esecutrici da parte dell'impresa affidataria; ■ Mancata trasmissione del POS all'impresa affidataria che lo trasmetterà al CSE

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
Art. 21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori	Art. 158. Sanzioni per i coordinatori
<p>Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata redazione del piano di sicurezza o del fascicolo 	<p>Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3000 a 12000 euro per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata redazione del piano di sicurezza o del fascicolo
<p>Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata verifica circa l'applicazione dei PSC ■ mancata verifica della idoneità del P.O.S. e del loro adeguamento da parte delle imprese esecutrici ■ mancata organizzazione della cooperazione tra le varie imprese operanti ■ mancata segnalazione al committente di gravi inosservanze ■ mancata proposta di sospensione dei lavori in caso di gravi inosservanze delle imprese ■ mancata segnalazione all'ASL e alla Direzione provinciale del lavoro dell'inerzia del committente ■ mancata sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente ■ mancata redazione del P.S.C. a seguito di ingresso di imprese inizialmente non previste 	<p>Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3000 a 12000 euro per</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata verifica circa l'applicazione dei PSC ■ mancata verifica della idoneità del P.O.S. e del loro adeguamento da parte delle imprese esecutrici ■ mancata organizzazione della cooperazione tra le varie imprese operanti ■ mancata segnalazione al committente di gravi inosservanze ■ mancata proposta di sospensione dei lavori in caso di gravi inosservanze delle imprese ■ mancata segnalazione all'ASL e alla Direzione provinciale del lavoro dell'inerzia del committente ■ mancata sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente ■ mancata redazione del P.S.C. a seguito di ingresso di imprese inizialmente non previste

SANZIONI NEL D. LGS. 494/96	SANZIONI NEL TU
Art. 21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori	Art. 158. Sanzioni per i coordinatori
<p>Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:</p> <p>a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata verifica dell'attuazione del coordinamento tra rappresentanti dei lavoratori 	<p>Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:</p> <p>a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1250 a 5000 euro per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata verifica dell'attuazione del coordinamento tra rappresentanti dei lavoratori

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
<p>Articolo 11 – lavori in prossimità di linee elettriche</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 1 milione a 5 milioni 	<p>Articolo 117 – Lavori in prossimità di parti attive</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3000 a 12000 euro

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
<p>Articolo 17 – montaggio e smontaggio delle opere provvisionali</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da 3 milioni a 8 milioni 	<p>Articolo 123 – montaggio e smontaggio delle opere provvisionali</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1500 a 5000 euro

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
<p>Articolo 70 – lavori speciali</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 1 milione a 5 milioni 	<p>Articolo 148 – lavori speciali</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 3000 a 12000 euro

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
<p>Articolo 4 – Viabilità nei cantieri</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 1 milione a 5 milioni 	<ul style="list-style-type: none"> ■ SANZIONE NON PREVISTA

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
<ul style="list-style-type: none"> ■ SANZIONE NON PREVISTA 	<p>Articolo 112 – idoneità delle opere provvisionali</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1500 a 5000 euro

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
<p>Articolo 10 – cinture di sicurezza</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1 milione a 5 milioni 	<ul style="list-style-type: none"> ■ SANZIONE NON PREVISTA

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
<ul style="list-style-type: none"> ■ SANZIONE NON PREVISTA 	<p>Articolo 122 – ponteggi ed opere provvisionali</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1500 a 5000 euro

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
<ul style="list-style-type: none"> ■ Con arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 3 milioni a 8 milioni 	<p>Articolo 123 – montaggio e smontaggio delle opere provvisori</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1500 a 5000 euro

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
<p>Articolo 23 – intavolati</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1 milione a 5 milioni 	<ul style="list-style-type: none"> ■ SANZIONE NON PREVISTA

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
<p>Articolo 26 – mensole metalliche</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1 milione a 5 milioni 	<ul style="list-style-type: none"> ■ SANZIONE NON PREVISTA

SANZIONI NEL D.P.R. 164/56	SANZIONI NEL TU
Art. 77. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti	Art. 159. Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
<ul style="list-style-type: none"> ■ SANZIONE NON PREVISTA NEL DPR 164. L'ARTICOLO E' STATO INTEGRATO CON IL D.LGS. 626/94 	<p>Articolo 136 – montaggio e smontaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Con arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 1500 a 5000 euro

IL QUADRO SANZIONATORIO

QUADRO SANZIONATORIO

- Sospensione dell'attività (art. 14)
- Sistema sanzionatorio – Titolo I
- Sistema sanzionatorio – Titoli speciali
- D. Lgs. n. 231/2001

Titolo XII – Disposizioni in materia penale e di procedura penale

Caratteri generali

- Generalizzato inasprimento del regime sanzionatorio
- Carezza di proporzione tra gravità dell'illecito (rischio) e grado di afflittività della sanzione
- Carezza di distinzione, ai fini sanzionatori, tra violazioni formali/documentali e sostanziali

Struttura

- Ciascun titolo ha le proprie sanzioni
- È previsto il principio di specialità (art. 298)

*Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, **si applica la disposizione speciale.***

Tipologia di sanzioni

- Sono previste sanzioni penali (contravvenzioni) ed amministrative pecuniarie
- Nella maggior parte dei casi è prevista l'alternatività tra arresto ed ammenda
- Per i casi in cui è previsto solo l'arresto, l'art. 302 consente la regolarizzazione mediante pagamento di ammenda
- Per i casi in cui è prevista solo l'ammenda, si applica l'oblazione (art. 162 codice penale – terza parte del massimo oltre spese)

Contravvenzioni

- A tutte le contravvenzioni punite con pena alternativa si applica il procedimento del D. lgs n. 758/1994
- In mancanza, si può applicare - in sede processuale - l'oblazione speciale (art. 162bis codice penale) (metà massimo ammenda)
- Oppure: art. 303 (circostanza attenuante) - riduzione fino ad un terzo

Violazioni colpite da sanzione esclusiva - arresto (art. 55, commi 2)/1

- omessa valutazione rischi
- omessa o incompleta redazione documento
- mancata adozione provvedimenti per evitare che misure tecniche danneggino salute popolazione o ambiente esterno
- mancato aggiornamento misure prevenzione in relazione a mutamenti organizzativi o produttivi

Violazioni colpite da sanzione esclusiva - arresto (art. 55, commi 2)/2

- aziende industriali a rischio di incidente rilevante
- centrali termoelettriche
- impianti ed installazioni che espongono a radiazioni ionizzanti
- aziende per fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni
- industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- **per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.**

Violazioni colpite da sanzione esclusiva – arresto/3 – Art. 302

- Applicazione ammenda tra 8.000,00 e 24.000,00 € in sostituzione dell'arresto

- Condizioni:
 - eliminazione irregolarità, fonti di rischio ed eventuali conseguenze dannose del reato
 - entro conclusione procedimento di primo grado
 - violazione senza incidenza causale sull'infortunio
 - assenza di recidiva specifica

Violazioni colpite da sanzione esclusiva – arresto/4 – Art. 302

- Il reato si estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza in assenza di commissione di ulteriori reati della stessa specie
- Insieme al reato si estingue ogni effetto penale della condanna